

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
- ACCORDO STRALCIO PER L'ANNO 2011**

Il giorno 24.11.2011, alle ore 16:00, in Foiano della Chiana, presso la Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, si sono riunite, con nota di convocazione prot. n. 18625 in data 21.11.2011, le delegazioni trattanti la contrattazione decentrata integrativa.

Sono presenti:

per la delegazione di parte pubblica:

- Dott.ssa Necco Stefania, Segretario Generale e Direttore Generale dell'Ente, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Pacelli Paola, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, responsabile dell'area d'organizzazione "Amministrativa" - con funzioni di membro e segretario verbalizzante;
- Dott. Mazzi Luca, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, responsabile dell'area d'organizzazione "Ragioneria e Tributi" - con funzioni di membro.

per la delegazione di parte sindacale:

- Sig. Ghiandelli Andrea (C.G.I.L. FP);
- Sig. Giaccherelli Marco (Di. C.C.A.P. S.U.L.P.M.);
- _____ (C.I.S.L. FPS);
- _____ (U.I.L. FPL);
- Sig. Farnetani Lorenzo (R.S.U.);
- Sig.ra Dringoli Catia (R.S.U.);
- Sig.ra Fanticelli Alessandra (R.S.U.);
- Sig. Reconditi Luca (R.S.U.);

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Foiano della Chiana e la delegazione trattante di parte sindacale,

PRENDONO ATTO PRELIMINARMENTE

- che con determinazione n. 1040 del 22.10.2011, così come rettificata con determinazione n. 1054/2011, è stato costituito il fondo per l'erogazione di risorse decentrate - parte stabile - per l'anno 2011;
- che con deliberazione di G.C. n. 143 in data 28.10.2011 è stata deliberata la direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica in merito ai contenuti del presente contratto ed è stata quantificata la parte variabile del fondo;
- che con deliberazione della G.C. n. 147 in data 04.11.2011 è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 143/2011;
- che, sulla base di quanto sopra, il fondo per l'erogazione delle risorse decentrate - anno 2011 - risulta avere la consistenza di € 199.952,266 di cui:
 - a) € 180.043,53 quali risorse stabili, come da allegato B) al presente atto;
 - b) € 19.908,736 quali risorse variabili, corrispondenti alle risorse da utilizzarsi per le finalità di cui all'articolo 15, 1° comma, lett. k) del C.C.N.L. del 01.04.1999, quantificate come da allegato C) al presente atto.
- che sulla ipotesi del presente contratto è stato apposto il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi in data 08.11.2011;
- che è stata sottoscritta, in data 15.11.2011, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi, la relazione tecnico - finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo - anno 2011, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- che, in data 17.11.2011, con nota prot. dell'ente n. 18514 in pari data, il Revisore Unico ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa anni 2009 - 2010-2011 con i vincoli di bilancio nonché quelli derivanti dall'applicazione delle norme di

Vertical handwritten signature on the right margin: Fanticelli Alessandra

Handwritten signature: Catia Dringoli

Handwritten signatures at the bottom of the page

- legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che, con deliberazione della G.C. n. 156 in data 18.11.2011, immediatamente eseguibile, il Presidente della delegazione trattante è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto;

Ciò premesso, **LE PARTI**, rilevata la necessità di definire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 2011,

SOTTOSCRIVONO

La seguente ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale per il Comune di Foiano della Chiana valido a decorrere dal **1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011** e riconfermano l'efficacia di tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 1999-2001 del Comune di Foiano della Chiana, sottoscritto il 05.02.2001, e dei relativi stralci ed appendici validi per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con le integrazioni, modificazioni ed aggiunte di seguito specificate :

Articolo 1

Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità

L'articolo 24 del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale valido per il triennio 1999-2001 è così sostituito:

"Art. 24

-Indennità per specifiche responsabilità

Sono individuati quali destinatari del compenso per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, c. 2, lett. f), del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, c.1, del C.C.N.L. 09.05.2006 i dipendenti che abbiano svolto un'attività finalizzata a valorizzare posizioni di lavoro cui siano formalmente attribuite specifiche responsabilità individuate ed attribuite con specifico provvedimento e non limitate ad attività istruttorie di competenza della generalità dei dipendenti secondo il profilo di appartenenza.

L'individuazione dei destinatari dei beneficiari del trattamento accessorio per specifiche responsabilità verrà effettuata annualmente entro il limite massimo di n. 8 unità da parte dei responsabili delle strutture di massima dimensione (aree di organizzazione) in relazione a prestazioni caratterizzate da specifiche responsabilità come sopra definite.

Per ciascuna figura professionale destinataria dell'emolumento, la quota annua massima è stabilita in € 1.500,00."

Articolo 2

Indennità di disagio

Alla luce del consolidato principio secondo cui non possono essere erogate più indennità a fronte della stessa fattispecie lavorativa, sono soppresse le seguenti indennità di disagio:

- quella derivante da prestazione di lavoro ordinaria di almeno 6 ore nelle giornate di Capodanno, Natale, Pasqua, Ferragosto e di San Silvestro, in ragione di Euro 51,65 a prestazione, e che vedeva come relativi beneficiari i dipendenti assegnati all'area d'organizzazione "Polizia Municipale", in quanto destinatari dell'indennità di turno;
- quella derivante da servizio reso con turni annuali, anche festivi, accompagnati da attività di cura a persone non autosufficienti prevista in € 30;
- quella derivante da prestazione di lavoro ordinaria di almeno 6 ore nelle giornate di Natale, Pasqua, Ferragosto, : € 40,00 a prestazione se il servizio è reso con due o più unità.

Art. 3

Indennità di turno

Al personale che effettui turni secondo le disposizioni dell'art. 22 del C.C.N.L. del 14.09.2000 è riconosciuta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro senza che si possa ipotizzare altre ulteriori indennità.

L'indennità suddetta verrà corrisposta al personale turnista secondo le modalità e nella misura indicate



Caha D'Amico

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

dall'articolo su citato .

Articolo 4 Indennità di rischio

A modifica di precedenti determinazioni recate in proposito col contratto decentrato integrativo aziendale anno 2005 (articolo 2), sono individuate quali destinatarie dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, che integra l'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, nella misura di € 30,00 mensili, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale svolte dalle seguenti figure valutate in relazione alle specifiche modalità e alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono espletate :

- "Cuoco";
- "Autista di macchine operatrici complesse/Muratore/Elettricista";
- "Operaio specializzato idraulico/addetto alle manutenzioni";
- "Addetto alla manutenzione generale";
- "Addetto alla assistenza domiciliare";
- "Operaio specializzato", con mansioni prevalenti di addetto al verde pubblico;

Articolo 5 Compenso per specifiche responsabilità

La misura dell'emolumento in favore delle figura professionali interessate alla relativa percezione viene quantificata alla quota annua massima di € 300,00 .

Le parti concordano i compensi di cui trattasi per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atti formali dell'Ente derivanti dalle funzioni inerenti le qualifiche di :

- ufficiale di stato civile e anagrafe;
- personale destinatario di provvedimenti di responsabilità del tributo, previo incarico formalmente conferito;
- messo notificatore previa attribuzione delle funzioni di ufficiale giudiziario.

Le indennità non sono cumulabili nel caso di operatore che riveste una pluralità di qualifiche.

Articolo 6 Produttività

Le risorse residue dopo l'applicazione degli altri istituti contrattuali (progressioni orizzontali, varie indennità, ecc.) sono utilizzate per erogare il compenso relativo all'apporto individuale, secondo il sistema di valutazione già utilizzato negli anni 2006 e precedenti, e con le stesse modalità redistributive. Tale sistema di valutazione risulta approvato con il C.C.D.I. 1999/2001 e come da allegato A) al presente atto.

Articolo 7 Risorse di cui all'art. 15, c. 1, lett. K, del C.C.N.L. del 01.04.1999

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, di cui all'art. 15, c.1, lett. K) del C.C.N.L. del 01.04.1999, verranno ripartite secondo i criteri e le modalità seguenti:

- le risorse da erogare a titolo di redazione atti di progettazione ex art. 18 L. n. 109/1994, trasfuso nell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, verranno ripartite secondo le modalità di cui al regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi;
- le risorse da erogare a titolo di incentivi per l'attività di rilevazione statistica inerente il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, verranno ripartite in conformità alla circolare ISTAT n.3 del 03/03/2011 ed in conformità all' art. 39, c.2, del C.C.N.L. del 14.09.2011;
- le risorse da erogare a titolo di incentivi per il recupero dell'I.C.I., verranno ripartite in conformità alle previsioni della deliberazione della G.C. n. 92/2010;

Le parti stabiliscono, fin da ora, che, qualora da autorevoli interpretazioni emergano posizioni in contrasto con il contenuto del tetto della parte variabile del fondo 2011, così come risultante dalle deliberazioni di G. C. n. 143 in data 28.10.2011 e n. 147 in data 04.11.2011, di quantificazione dello



[Handwritten signatures and initials]

stesso e dall'allegato C al presente contratto, si provvederà agli adeguamenti/ rettifiche conseguenti in relazione ai valori del fondo 2010 ed all'eventuale e conseguente recupero sui fondi degli anni successivi.

Articolo 8

Progressioni orizzontali

Verranno effettuate le progressioni orizzontali di seguito indicate aventi valore esclusivamente giuridico e non economico, e quindi, senza erogazione di alcun beneficio economico fino al 31 dicembre 2013 (o a quella diversa data eventualmente indicata in norme e/o circolari successive) e senza effetti retroattivi (quindi senza alcun diritto agli arretrati):

N.1 selezione per progressione economica orizzontale in D5;

N.1 selezione per progressione economica orizzontale in D2.

Le stesse progressioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo aziendale e verranno effettuate secondo il sistema di valutazione in uso presso l'Amministrazione.

Le parti si danno atto che il servizio "Affari giuridici del Personale" provvederà a determinare, sulla base della quantificazione dei relativi oneri finanziari da parte del servizio "Affari economici del Personale, rendendole indisponibili, le necessarie risorse certe e stabili da subito e fino a tutto il 2013 (o quella diversa data eventualmente disposta con norme/circolari successive), tutto secondo le modalità fissate nella circolare MEF 12/2011.

Articolo 9

Norma di rinvio e programmatica

Ogni altra materia oggetto di contrattazione, non affrontata in questa sede, sarà affrontata in apposita seduta negoziale.

Art. 10

Norma di chiusura

Il presente contratto verrà automaticamente disapplicato nelle parti in contrasto con norme vigenti. Le parti si impegnano, qualora dovessero intervenire interpretazioni autentiche di miglior favore, ad integrare il fondo 2011.

Dott.ssa Stefania Necco

Dott.ssa Paola Pacelli

Dott. Luca Mazzi

Sig. Andrea Ghiandelli

Sig. Lorenzo Farnetani


Sig. ra Catia Dringoli

Sig. ra Alessandra Fanticelli

Sig. Luca Reconditi

Sig. MARIO GIACCHERI

A vertical column of handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Stefania Necco, Paola Pacelli, Luca Mazzi, Andrea Ghiandelli, Lorenzo Farnetani, Catia Dringoli, Alessandra Fanticelli, Luca Reconditi, and Mario Giaccheri.



L'articolo 23-ter del contratto integrativo aziendale per il triennio 1999-2001, sottoscritto il 5 febbraio 2001 e tuttora in vigore per le fattispecie ed istituti regolati, è sostituito come in appresso:

Art. 23-ter

Criteri di selezione per la progressione economica all'interno delle categorie

1. Nell'ambito della programmazione delle progressioni – effettuata a livello di contrattazione decentrata integrativa, sulla base delle disponibilità finanziarie destinate allo scopo – la selezione viene effettuata tenendo conto degli indicatori ponderati indicati nelle tabelle allegate e del relativo punteggio complessivo per categoria, sino ai valori massimi riportati nelle stesse tabelle.

2. Ai fini dell'applicazione dei punteggi relativi agli indicatori in questione, si precisa che;

- per “formazione certificata e permanente con l'attività svolta” s'intende quella che – a decorrere dalla data d'instaurazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana – per iniziativa promossa dall'Amministrazione stessa o, comunque, da essa autorizzata, ha comportato il conferimento di incarichi, attività di pubblicazione, di collaborazione, di docenza, di frequenza di convegni, seminari di studio, corsi di formazione, purché con superamento di esami finali. Il tutto, peraltro, riferito alla professionalità sottesa al profilo posseduto;

- per “arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa” – come desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata per la valutazione dell'esperienza professionale dal dipendente interessato e ferma, comunque, l'esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità – s'intende la capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio e l'esperienza per migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenze;

- per “qualità delle prestazioni individuali”, la sommatoria dell'attribuzione dei punteggi corrisposti ai sottocriteri di riferimento nelle rispettive tabelle allegate;

- per “iniziativa” s'intende la capacità di influenzare attivamente gli eventi, senza attendere che questi avvengano in maniera autonoma, agendo anche senza sollecitazioni esterne;

- per “organizzazione del proprio lavoro” s'intende la capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse disponibili per eseguire i compiti previsti e per raggiungere i risultati prefissati, tenendo conto delle priorità;

- per “disponibilità ai rapporti con gli utenti” s'intende la capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo positivamente, con il proprio atteggiamento, alle situazioni e agli interlocutori;

- per “capacità di adattamento operativo” s'intende la capacità di cogliere il mutare delle situazioni, dimostrandosi disponibile verso idee e proposte altrui, adeguando di conseguenza il proprio comportamento al fine di conseguire i risultati attesi o nuove opportunità;

- per “soluzione dei problemi” s'intende l'orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni difficili, definendo o proponendo le alternative;






- per “disponibilità ad attività non predeterminate” s'intende la disponibilità a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia o non predeterminate, sapendo interpretare funzioni professionali non esattamente definite per ricercare nuove opportunità;

- per “orientamento ai risultati e capacità d'innovazione” s'intende la capacità di indirizzare costantemente la propria ed altrui attività al conseguimento degli obiettivi previsti, fornendo stimoli per ricondurre l'azione nei binari voluti oltreché l'attitudine ad ampliare i possibili approcci alle situazioni ed ai problemi, ricercando soluzioni originali ed efficaci;

- nell'anzianità di servizio non deve, in ogni caso, essere computata quella che ha comportato l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto, negli ultimi due anni.

3. La valutazione, tramite la compilazione delle tabelle allegate, è di competenza del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente interessato. Per responsabile della struttura s'intende il dipendente cui siano state conferite – per l'assetto organizzativo in cui il dipendente è inserito – le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267.






4. Nel caso in cui concorrano alla progressione orizzontale economica all'interno della categoria dipendenti titolari delle attribuzioni di cui all'articolo 107 suddetto, la valutazione è operata dal Direttore Generale, se nominato, e – in caso contrario – dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

5. Laddove il dipendente risulti assegnato a strutture organizzative diverse, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto alla valutazione opera il criterio della prevalenza temporale. Agli stessi fini, comunque, si precisa che il periodo temporale considerato è quello intercorrente tra l'acquisizione della precedente progressione economica e la decorrenza della nuova alla quale il dipendente concorre. Nel caso in cui il dipendente concorra all'acquisizione della prima progressione economica all'interno della categoria, la decorrenza iniziale del periodo temporale considerato è quella dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana.

6. Per l'accesso a tutte le progressioni economiche disciplinate dal presente articolo è necessaria un'anzianità minima di sei mesi nella posizione orizzontale immediatamente precedente a quella per cui è prevista la selezione. La selezione maturata in altri enti del comparto contrattuale "Regioni-Autonomie Locali" è equiparata a quella conseguita presso l'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana.

7. Il responsabile della struttura esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio ad ognuna delle voci contenute nelle tabelle allegate – salvi i casi in cui l'attribuzione di punteggio ad alcuni indicatori non sia demandata, sulla base degli atti d'ufficio, al Servizio Personale – nel rispetto dei valori massimi ad esse attribuibili per ogni singola categoria. Entro 30 giorni dal ricevimento, il responsabile della struttura riconsegna la scheda compilata al responsabile del Servizio "Affari giuridici del personale", dopo averne consegnato copia al dipendente interessato.

8. A parità di punteggio, prevale l'anzianità di servizio complessiva prestata presso l'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana.

9. Il dipendente, entro 30 giorni dalla data di presa visione della scheda, può formulare le proprie osservazioni e/o contestazioni all'Organismo Indipendente di Valutazione. Nell'occasione, il dipendente può farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato oppure da persona di sua fiducia. L'Organismo Indipendente di Valutazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere, che ha valore definitivo. Le decisioni assunte dall'Organismo Indipendente di Valutazione sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 del C.C.N.L. dell'1.4.1999.

Criteri di selezione per la progressione economica all'interno della categoria B

- formazione certificata e permanente con l'attività svolta. Fino ad un massimo di punti 25;
- arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa. Fino ad un massimo di punti 20;
- qualità delle prestazioni individuali:
 - capacità professionali. Fino ad un massimo di punti 5;
 - capacità di risoluzione dei problemi. Fino ad un massimo di punti 5;
 - impegno lavorativo. Fino ad un massimo di punti 10e, così, fino ad un totale complessivo di punti 20;
- anzianità di servizio nella categoria. Fino ad un massimo di punti 20 (2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore ai 180 giorni). Ai fini del computo dell'anzianità nella categoria, verrà adottato il criterio delle correlazioni tra attuali categorie di classificazione e previgenti qualifiche funzionali, a norma della tabella allegato C al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie Locali", firmato il 31 marzo 1999;
- anzianità di servizio nella posizione economica precedente. Fino ad un massimo di punti 20 (2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a 180 giorni);
- titoli di studio;

Roberto D'Amico

[Handwritten signatures]

diploma di istruzione di secondo grado, intendendo per tale quello conseguito a conclusione di corsi di studi di durata biennale o triennale, per il cui accesso è richiesto il possesso della licenza di scuola media inferiore: punti 2

diploma di scuola secondaria superiore: punti 3

diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 6

diploma universitario o laurea triennale (nuovo ordinamento): punti 5

diploma di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento): punti 6.

Criteri di selezione per la progressione economica all'interno della categoria C


- formazione certificata e permanente con l'attività svolta. Fino ad un massimo di punti 20;
- arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa. Fino ad un massimo di punti 25;
- qualità delle prestazioni individuali:
 - capacità di risoluzione dei problemi. Fino ad un massimo di punti 5;
 - iniziativa personale e capacità propositiva. Fino ad un massimo di punti 5;
 - capacità d'adattamento all'introduzione di novità metodologiche e tecniche. Fino ad un massimo di punti 10
- e, così, fino ad un totale complessivo di punti 20;
- anzianità di servizio nella categoria. Fino ad un massimo di punti 15 (1,5 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore ai 180 giorni). Ai fini del computo dell'anzianità nella categoria, verrà adottato il criterio delle correlazioni tra attuali categorie di classificazione e previgenti qualifiche funzionali, a norma della tabella allegato C al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie Locali", firmato il 31 marzo 1999;
- anzianità di servizio nella posizione economica precedente. Fino ad un massimo di punti 15 (1,5 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a 180 giorni);
- titoli di studio:
 - diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 6
 - diploma universitario o laurea triennale (nuovo ordinamento): punti 5
 - diploma di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento): punti 6.

Criteri di selezione per la progressione economica all'interno della categoria D

- iniziativa. Fino ad un massimo di punti 20;
- organizzazione del proprio lavoro. Fino ad un massimo di punti 15;
- disponibilità ai rapporti con gli utenti. Fino ad un massimo di punti 20;
- capacità di adattamento operativo. Fino ad un massimo di punti 20;
- soluzione dei problemi. Fino ad un massimo di punti 25;
- disponibilità ad attività non predeterminate. Fino ad un massimo di punti 15;
- orientamento ai risultati e capacità d'innovazione. Fino ad un massimo di punti 20.

Chia

[Handwritten signatures and initials]



RISORSE STABILI

Art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

A gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del C.C.N.L. del 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n° 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII[^] ed VIII[^] che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati:

€ 78.413,09 +

B le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti:

€ 12.519,97 +

C gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del C.C.N.L.:

€ 8.646,76 +

F. i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993:

€ 0 +

G. l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16.7.1996:

€ 11.421,15 +


H. le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 6.7.1995:

€ 2.324,06 +

I quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c):

€ 0,4

Chia Dringol



J. un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo:

€ 8.094,17 +

L. le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni:

€ 0 +

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lg. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio:

€ 18.447,25 +

Art. 4 del C.C.N.L. del 05.10.2001

Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999

1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

€ 11.103,82 +

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad persona* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000:

€ 15.498,41

TOTALE € 166.468,68+

Art. 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Incrementi delle risorse decentrate

Ai sensi dell'articolo 32 del C.C.N.L. stipulato il 22.01.2004, la quota delle risorse stabili come sopra determinata deve essere assoggettata ai seguenti incrementi:

- incremento pari allo 0,62 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, che testualmente recita:

“Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001”:

- ulteriore incremento pari allo 0,50 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 32, 2° comma, che testualmente recita:

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp that reads 'COMUNE DI ... DELLA CHI ...'. To the right of the signatures, there are several large, stylized handwritten marks, possibly initials or additional signatures, including one that looks like 'GPH'.

"Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo", avendo a suo tempo il responsabile del servizio "Finanziario" dell'ente dichiarato che dal conto consuntivo dell'esercizio 2001 la spesa del personale è risultata inferiore al 39% delle entrate correnti, a norma del successivo 3° comma dell'articolo suddetto e tenuto pure conto, a mente del seguente 8° comma, che quest'Amministrazione non ha dichiarato il dissesto e non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, per la quale non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

TOTALE € 13.678,48

Art. 4, 1° comma, del C.C.N.L. del 09.05.2006

Incrementi delle risorse decentrate stabili

Ai sensi dell'articolo 4, 1° comma, del C.C.N.L. stipulato il 9.5.2006, gli enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004 (risorse stabili) con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Sulla base di quanto agli atti dell'ufficio competente, dai quali è risultato che:

- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti riferito all'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2005) è pari al 31%;
 - il monte salari dell'anno 2003 è pari ad Euro 1.330.000,00,
- l'incremento in esame è pari a:

TOTALE € 6.650,00

Art. 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Incrementi delle risorse decentrate

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità):

€ 0 =

Art. 8, 2° comma, del C.C.N.L. dell'11.4.2008

Incrementi delle risorse decentrate stabili

Ai sensi dell'articolo 8, 2° comma, del C.C.N.L. stipulato l'11.4.2008, gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse di cui all'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6 del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

Roberto Dringoli



Sulla base di quanto agli atti dell'ufficio competente, dai quali – con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo l'anno 2007 – risulta che:

- il Comune, soggetto alle norme sul patto di stabilità, in quanto Ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha assicurato il rispetto delle norme stesse;
- il Comune ha inoltre assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta essere pari al 36%;
- il monte salari dell'anno 2005 è pari ad Euro 1.292.890,93,
l'incremento in esame è pari a:

TOTALE € 7.757,35

TOTALE RISORSE STABILI € 194.554,51



de
Am
[Signature]
[Signature]

Ch. Dringh
[Signature]

FONDO - PARTE STABILE - ANNO 2011

RIDUZIONE EX ART. 9, comma 2 BIS, D.L. 78/2010.

E istruzioni MEF circolare 12/2011

ANNO 2010:

dipendenti presenti il 01/01/2010= 56 (tempo indeterminato n. 50 - tempo determinato n. 6)

dipendenti presenti il 31/12/2010= 56 (tempo indeterminato n. 52 - tempo determinato n. 4)

media = $56+56=112/2=56$ (valore medio presenti anno 2010)

ANNO 2011:

dipendenti presenti il 01/01/2011= 52 (tempo indeterminato n. 50 - tempo determinato n. 2)

dipendenti presenti il 22/10/2011= 52 (tempo indeterminato n. 50 - tempo determinato n. 2)

media = $52+52=104/2=52$ (valore medio presenti anno 2011)

DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2011 E IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2010= - 4

$-4/56 = -0,0714$ che corrisponde a **- 7,14%** (=percentuale di riduzione del fondo - parte stabile 2010)

FONDO PARTE STABILE - ANNO 2011 = € 194.554,51

FONDO - PARTE STABILE - ANNO 2010 = € 193.887,07

FONDO PARTE STABILE 2011 NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL FONDO PARTE STABILE ANNO 2010= BASE PARTENZA 2011 = € 193.887,07

LA STESSA VOCE DEVE POI ESSERE RIDOTTA DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FONDO calcolata secondo circolare MEF 12/2011 come sopra riportato:

RIDUZIONE : $193.887,07 \times 0,0714 = \text{€ } 13.843,54$.

FONDO PARTE STABILE 2011 RIDOTTO ex art. 9, co. 2 bis D.L. 78/2010:
€ 193.887,07 - €13.843,54= € 180.043,53



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RISORSE VARIABILI

Art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

D) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997:

€ 0 +

E) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni:

€ 0 +

K) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17:

€19.908,736 +

M) gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:

€ 0 +

2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

€ 0 +

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio:

€ 0 +

Art. 4 del C.C.N.L. del 05.10.2001

Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti

applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996:

€ 0 +

4. La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:

"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

A) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi:

€ 0 +

B) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari:

€ 0 +

C) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali":

€ 0 +

Art.54 del C.C.N.L. del 14.09.2000

Messi notificatori

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi:

€ 0 +


Art. 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Incrementi delle risorse decentrate



7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità):

€ 0 =

TOTALE RISORSE VARIABILI € 19.908,736



Ch. Dringhiz



14

FONDO – PARTE VARIABILE – ANNO 2011

RIDUZIONE EX ART. 9, CO.2 BIS, D.L. 78/2010.
(secondo i criteri della circolare MEF 12/2011)

ANNO 2010:

dipendenti presenti il 01/01/2010= 56 (tempo indeterminato n. 50 – tempo determinato n. 6)
dipendenti presenti il 31/12/2010= 56 (tempo indeterminato n. 52 – tempo determinato n. 4)

media = $56+56=112/2=56$ (valore medio presenti anno 2010)

ANNO 2011:

dipendenti presenti il 01/01/2011= 52 (tempo indeterminato n. 50 – tempo determinato n. 2)
dipendenti presenti il 22/10/2011= 52 (tempo indeterminato n. 50 – tempo determinato n. 2)

media = $52+52=104/2=52$ (valore medio presenti anno 2011)

DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2011 E IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2010= - 4

$-4/56 = - 0,0714$ che corrisponde a $- 7,14\%$ (= percentuale di riduzione del fondo – parte variabile 2010)

Vista Sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011 per la quale:

- rientrano nel tetto di cui all'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI (art. 59, co. 1, lett. p. D.Lgs. 446/1997) ;
- NON rientrano nel tetto di cui all'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 le risorse destinate ad incentivare le prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) , che quindi vanno sterilizzate ;

Inoltre, vista la delibera della Corte dei Conti Toscana par. n. 291/2011 per la quale i contributi ISTAT rientrano nel limite di cui all'art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2010 e tenuto conto di quanto disposto con circolare ISTAT n. 3/2011 (prot. n. 1896/2011) al punto n. 3 per la quale il contributo forfettario fisso per il funzionamento dell'UCC per il 15° Censimento verrà corrisposto per i due terzi (pari ad € 10.246,00) entro il maggio 2011 e per il restante 1/3 entro il gennaio 2013;

Tanto premesso, la parte variabile del fondo 2011 risulta essere come di seguito:

ICI:

ICI (art. 59, co. 1, lett. p. D.Lgs. 446/1997) FONDO – PARTE VARIABILE - ANNO 2011(come da previsione del responsabile dell' Area Ragioneria e Tributi) = € 2.377,92

ICI (art. 59, co. 1, lett. p. D.Lgs. 446/1997) FONDO – PARTE VARIABILE - ANNO 2010 = € 2.079,67

VOCE ICI 2011 NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALLA STESSA VOCE FONDO 2010= BASE PARTENZA 2011= € 2.079,67

LA STESSA VOCE DEVE POI ESSERE RIDOTTA DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FONDO calcolata secondo circolare MEF 12/2011 come sopra riportato:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



[Handwritten signature on the right margin]

RIDUZIONE : $2.079,67 \times 0,0714 = \text{€ } 148,48$

ICI RIDOTTO ex art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2011 = $2.79,67 - 148,48 = \text{€ } 1931,19$

ISTAT :

ISTAT - FONDO PARTE VARIABILE ANNO 2011 = € 10.246,00

ISTAT - FONDO - PARTE VARIABILE ANNO 2010 = € 5.883,1

VOCE ISTAT 2011 NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALLA STESSA VOCE FONDO 2010= BASE PARTENZA 2011= € 5.883,1

LA STESSA VOCE DEVE POI ESSERE RIDOTTA DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FONDO calcolata secondo circolare MEF 12/2011 come sopra riportato:

RIDUZIONE : $5.883,1 \times 0,0714 = \text{€ } 420,05$

ISTAT RIDOTTO ex art. 9, co. 2 bis. D.L. 78/2010 = $\text{€ } 5833,1 - \text{€ } 420,05 = \text{€ } 5.463,046$

- FONDO PARTE VARIABILE 2011 RIDOTTA ex art. 9, co. 2 bis D.L. 78/2010 = € 7.394,236 (ICI+ ISTAT)

- FONDO PARTE VARIABILE 2011 NON RIDOTTO ex art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2010 = € 12.514,50 (PROGETTAZIONE)

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE € 7.394,236+12.514,50 = € 19.908,736

TOTALE GENERALE FONDO 2011 (VARIABILI + STABILI) = € 199.952,266



Carlo D'Amico

[Signature]

[Signature]